

223.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	5553	Ministro della difesa (Trasmissione di documenti)	5552
Atti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio delle archiviazioni disposte dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	5552	Missioni vevoli nella seduta del 25 luglio 1995	5543
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ..	5543	Nomine ministeriali (Comunicazione)	5553
Disegno di legge di conversione n. 2794:		Proposta di legge (Annunzio)	5543
(Articolo unico)	5523	Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	5543
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	5523	Proposta di legge S. 1336 (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) n. 2492:	
(Articoli del relativo decreto-legge)	5525	(Articoli)	5537
(Emendamenti)	5526	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	5537
Disegno di legge di conversione n. 2742:		(Emendamento al titolo)	5539
(Articolo unico)	5531	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	5553
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	5531	Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione (Trasmissione di documento)	5551
(Articoli del relativo decreto-legge)	5531	ERRATA CORRIGE	5553
(Emendamento)	5533		
(Ordine del giorno)	5533		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, N. 253, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI ABOLIZIONE DEGLI ESAMI DI RIPARAZIONE E DI SECONDA SESSIONE ED ATTIVAZIONE DEI RELATIVI INTERVENTI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO (2794)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 agosto 1994, n. 523, 29 ottobre 1994, n. 607, 23 dicembre 1994, n. 729, 25 febbraio 1995, n. 58, e 29 aprile 1995, n. 136.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. (Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione). — 1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:

a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero;

b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

2. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, il comma 6 è abrogato;

b) all'articolo 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7-bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 deve essere tale da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1.”;

c) all'articolo 193, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possono essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.”;

d) all'articolo 193, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva.”;

e) all'articolo 194, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

f) all'articolo 196, il comma 2 è abrogato ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. (*Interventi didattici ed educativi e relative modalità di attuazione*). — 1. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 193, sono inseriti i seguenti:

«ART. 193-bis. (*Interventi didattici ed educativi*). — 1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma programmazione d'istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. La programmazione di classe deve prevedere anche attività di orientamento, attività di eccellenza, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3, secondo periodo.

2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull'efficacia dei suddetti interventi avvalendosi degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche.

3. Il collegio dei docenti stabilisce, altresì, i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. Per gli studenti che siano stati ammessi alla frequenza della classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli

studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera l'obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di classe.

4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.

5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione su base provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti dei provveditori agli studi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali.

ART. 193-ter. (*Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica*). — 1. Gli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono durante tutto l'anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli organi competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolvà ai propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di

insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell'ambito di tale flessibilità è assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli studenti dei corsi serali.

3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, primo periodo, può essere prevista un'articolazione diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilancio".

2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui all'articolo 193-bis, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri presentano, al termine del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai risultati degli interventi previsti dal presente articolo ».

All'articolo 3, al comma 1, le parole: « dall'attuazione di quanto previsto nell'articolo 2, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dallo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione).

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:

a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero;

b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

2. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono in un'unica sessione estiva.

3. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

4. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 74;

b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 193;

c) il comma 4 dell'articolo 193;

d) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 194;

e) il comma 2 dell'articolo 196.

ARTICOLO 2.

(Interventi didattici ed educativi).

1. Gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi quelli all'estero, attivano interventi didattici ed educativi per alunni il cui profitto, du-

rante il corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.

2. In attesa dell'entrata in vigore di una apposita legge regolatrice della materia, gli interventi di cui al comma 1, per l'anno scolastico 1994-1995, sono organizzati secondo modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione e con disposizioni del Ministero degli affari esteri per i necessari adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 3.

(Norma finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto nell'articolo 2, comma 1, pari ad annue lire 260.180 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995 ed a regime, si provvede, quanto a lire 205.580 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1047 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 54.600 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 54.420 milioni e parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per lire 180 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Per l'anno scolastico 1994-1995, in via sperimentale, sono aboliti:

1. 2. Strik Lievers, Calderisi, Taradash, Vigevano, Vito.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: anno scolastico 1994-1995 inserire le seguenti: e fino all'entrata in vigore della normativa sull'autonomia scolastica.

1. 1. Napoli, Ardica, Pitzalis, Dell'Utri, Aloï, Benedetti Valentini.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Consequentemente, al medesimo comma 2, sopprimere le lettere c), d), e) ed f).

1. 3. Strik Lievers, Calderisi, Taradash, Vigevano, Vito.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 4. Mazzuca.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1. 5. Aprea, Strik Lievers.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 193-bis. 1 con i seguenti:

1. Il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe, nell'ambito delle rispettive com-

petenze, deliberano lo svolgimento di interventi didattici ed educativi, coerenti con l'autonoma programmazione educativo-didattica di inizio d'anno e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, finalizzati all'utile ed efficace inserimento nella programmazione di classe di progetti di recupero per discenti il cui profitto, durante il corso dell'anno, sia risultato insufficiente.

1-bis. L'attivazione degli interventi si realizza mediante la frequenza degli alunni a corsi di sostegno nel caso di evidenziate insufficienze non gravi e, comunque, nei casi indicati dai Consigli di classe; sarà, invece, obbligatoria la frequenza ai corsi di recupero per gli alunni di cui al comma 1.

1-ter. Per gli alunni soggetti all'obbligo della frequenza ai corsi di recupero, la valutazione finale viene effettuata, da parte del rispettivo Consiglio di classe, al termine dei corsi.

1-quater. Il Collegio dei docenti, sentiti i Consigli di classe, può stabilire l'accorpamento di studenti di più sezioni dell'istituto in un unico corso di sostegno fissandone gli orari; il numero degli alunni frequentanti un singolo corso accorpato non può superare quello della classe più numerosa interessata alla iniziativa.

2. 1. Napoli, Ardica, Pitzalis, Dell'Utri, Aloï, Benedetti Valentini.

Al comma 1, capoverso Art. 193-bis. 1, secondo periodo, sostituire le parole: La programmazione di classe deve prevedere con le seguenti: In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte.

2. 3. Strik Lievers, Calderisi, Taradash, Vigevano, Vito.

Al comma 1, capoverso Art. 193-bis. 1, secondo periodo, sostituire la parola: eccellenza con la seguente: approfondimento.

2. 9.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso Art. 193-bis. 2, secondo periodo, sostituire la parola: avvalendosi con le seguenti: sulla base.

2. 10.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso Art. 193-bis. 3, sopprimere il secondo periodo.

2. 4. Strik Lievers, Calderisi, Taradash, Vigevano, Vito.

Al comma 1, capoverso Art. 193-bis. 3, secondo periodo, sostituire le parole: ammessi alla frequenza della con le seguenti: promossi alla.

2. 11.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 193-bis. 5, con i seguenti:

5. Sono tenuti a svolgere i corsi di cui al comma 1:

a) i docenti della classe;

b) i docenti dell'Istituto, con precedenza per chi è tenuto al completamento dell'orario di cattedra;

c) i docenti dell'Istituto che abbiano dato la disponibilità ad effettuare ore eccedenti;

d) i docenti inseriti nelle graduatorie d'Istituto.

5-bis. Ciascun docente impegnato nei corsi di sostegno o di recupero deve documentare il programma svolto e la frequenza da parte degli alunni.

5-ter. I docenti impegnati nei corsi di sostegno o di recupero non possono, comunque, svolgere più di 24 ore settimanali complessive di insegnamento.

5-quater. Per le modalità di pagamento dei docenti interni, il compenso rimane fissato dall'apposito accordo sull'incentivazione.

2. 2. Napoli, Ardica, Pitzalis, Dell'Utri, Aloï, Benedetti Valentini.

Al comma 2, capoverso Art. 193-bis. 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero da docenti abilitati all'insegnamento iscritti nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze.

2. 5. Mazzuca.

Al comma 2, capoverso Art. 193-bis. 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e da docenti non di ruolo inseriti nelle graduatorie di istituto.

2. 12. Aloï, Pitzalis, Dell'Utri.

Al comma 1, capoverso Art. 193-ter. 1, sopprimere il secondo periodo.

2. 6. Mazzuca.

Al comma 1, capoverso Art. 193-ter. 3, dopo le parole: comma 1, primo periodo, inserire le seguenti: e comma 3.

2. 7. Strik Lievers, Calderisi, Taradash, Vigevano, Vito.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: anche per offrire elementi di valutazione circa l'eventuale soppressione definitiva degli esami di seconda sessione.

2. 8. Strik Lievers, Calderisi, Taradash, Vigevano, Vito.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: comma 1, primo periodo, inserire le seguenti: e comma 3.

3. 1. Strik Lievers, Calderisi, Taradash, Vigevano, Vito.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO
1995, N. 240, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER
ACCELERARE LA LIQUIDAZIONE DELL'ENTE NAZIO-
NALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA (2742)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il commissario liquidatore informa con relazioni trimestrali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo stato di attuazione della procedura liquidatoria unificata ».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « il migliore utilizzo, » sono inserite le seguenti: « senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, »; al secondo periodo, la parola: « devoluti » è sostituita dalla seguente: « devolute », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le

ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali, o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica inoltre quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del bando di mobilità di personale delle pubbliche amministrazioni per l'anno 1995 di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 15 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 49-bis del 27 giugno 1995 »;

al comma 5, le parole: « la legge 7 febbraio 1979, n. 29 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) è soppresso; le procedure liquidatorie dell'ENCC e delle società controllate sono unificate in capo al commissario liquidatore dell'ENCC; le posizioni creditorie e debitorie facenti capo alle società controllate in liquidazione coatta amministrativa restano regolate dagli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. I curatori delle procedure liquidatorie relative alle società controllate provvedono entro i successivi quindici giorni a consegnare al commissario liquidatore dell'ENCC la situazione relativa alle rispettive procedure liquidatorie, aggiornata alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire il completamento della liquidazione unificata di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595.

3. Entro il 30 giugno 1996 il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata; il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale enti disciolti, che provvede agli eventuali adempimenti residuali.

4. L'ammontare massimo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, è elevato di lire 30 miliardi.

5. Gli atti compiuti per la liquidazione dell'ENCC e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

ART. 2.

1. Per consentire il migliore utilizzo, il commissario liquidatore individua i beni patrimoniali della procedura unificata di cui all'articolo 1, comma 1, rientranti nella sfera di competenza delle amministrazioni dello Stato e li assegna in comodato alle medesime entro quindici giorni dalla individuazione. Per il medesimo fine, le apparecchiature e le attrezzature tecniche e scientifiche utilizzate nella ricerca nei settori cartario, grafico e cartotecnico sono devoluti a titolo gratuito ad enti pubblici operanti nei settori suddetti che ne facciano richiesta.

2. Il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate cessa dal servizio

alla data del 31 luglio 1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7, è iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1° agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario; il trattamento giuridico ed economico è regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri.

3. Il personale di cui al comma 2 è inquadrato nel ruolo unico con le modalità e secondo le tabelle di equiparazione che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il trattamento economico nella qualifica di inquadramento è determinato con il computo dell'anzianità di servizio posseduta nelle strutture di provenienza.

4. Nell'attesa del perfezionamento del trasferimento previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, sulla base di intese immediatamente operative stipulate con le amministrazioni dello Stato interessate, il personale iscritto nel ruolo unico, il cui onere resta a carico della gestione liquidatoria unificata, è utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato.

5. Ai fini previdenziali al personale iscritto nel ruolo unico si applica la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

6. Il personale che non abbia presentato la domanda di cui al comma 2, è ricompreso in quello di cui all'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

7. In attuazione dell'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, il commissario liquidatore ha facoltà di predisporre, con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, un programma residuale di

prepensionamenti di anzianità, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, per il personale già dipendente dall'ENCC e dalle società controllate in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le relative domande del personale interessato dovranno essere presentate irrevocabilmente entro il 15 luglio 1995 al commissario liquidatore, che entro i cinque giorni successivi ne effettua la selezione, fino a un massimo di duecento unità, e provvede ai conseguenti adempimenti.

8. I rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti nel ruolo unico transitorio di cui al comma 2, nonché quelli dei dipendenti le cui domande sono accolte e trasmesse agli enti previdenziali per il prepensionamento, sono estinti senza diritto al preavviso.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

2. 1.

Governo.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che alcune amministrazioni dello Stato hanno già stipulato intese immediatamente operative per l'utilizzo temporaneo del personale iscritto nel ruolo unico dipendenti dall'Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC) soppresso con il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240;

impegna il Governo:

a) a presentare entro il 30 settembre 1995 alle Commissioni parlamentari competenti il piano di utilizzo del personale trasferito dall'ENCC già temporaneamente utilizzato anche nella prospettiva della verifica dei carichi di lavoro delle stesse Amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 29/93;

considerando, in particolare, rispetto al Ministero dell'ambiente le esigenze di vigilanza e cura degli affari amministrativi degli enti parco delle aree protette e l'urgenza di funzioni di coordinamento-rappresentanza-documentazione-informazione sul sistema nazionale delle aree protette con coinvolgimento di Enti parco, regioni, associazioni;

b) ad inquadrare entro il 31 dicembre 1995 il personale in posizione di comando che abbia presentato richiesta di inquadramento entro il 31 dicembre 1994.

(9/2742/1). Calzolaio, Sitra, Nardone, Tattarini.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 1336. — MODIFICHE ALLA
LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515, IN TEMA DI CON-
TRIBUTI PER LE SPESE ELETTORALI IN CASO DI
ELEZIONI SUPPLETIVE (APPROVATA DALLA I COMMIS-
SIONE PERMANENTE DEL SENATO) (2492)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. - (Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive). - 1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico, costituito in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dell'elezione suppletiva anche in una sola delle Camere, si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica. In caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali

interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ».

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 2.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla data di entrata in vigore della predetta legge.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI AGLI ARTICOLI
DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

Al comma 1, al capoverso 9-bis-1, terzo periodo, sopprimere le parole: costituito in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dell'elezione suppletiva anche in una sola delle Camere.

1. 1.

Calderisi, Vito.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: In caso di mancata dichiara-

zione con le seguenti: ; in caso di mancata dichiarazione.

1. 2.

La Commissione.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: alla data fino alla fine del comma con le seguenti: alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.

2. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al precedente comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni: qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni ».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al precedente comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni: qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio il Governo

può disporre la proroga per non oltre trenta giorni ».

2. 02.

La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 10 settembre, ovvero tra il 10 dicembre e il 20 gennaio, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni ».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 20 luglio e il 10 settembre, ovvero tra il 10 dicembre e il 20 gennaio, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre trenta giorni ».

2. 01.

Vigneri, Nespoli, Usiglio, Vietti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le previsioni di cui all'articolo 3 si applicano anche alla elezione suppletiva per il collegio uninominale numero 2 della circoscrizione elettorale Campania 1 della Camera dei deputati, già indetta, con decreto del Presidente della Repubblica del 13 luglio 1995.

2. 04.

La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 03.

La Commissione.

EMENDAMENTO AL TITOLO

Aggiungere, in fine, le parole: e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive.

Tit. 1.

La Commissione.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 luglio 1995.**

Agnaletti, Bargone, Bergamo, Caccavale, Caveri, Cecchi, Cova, Del Prete, Devecchi, Pampo, Tiziana Parenti, Provera, Scanu, Simeone, Vendola.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 24 luglio 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

ANDREATTA ed altri: « Riorganizzazione delle funzioni di governo in materia di commercio con l'estero » (2944).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 24 luglio 1995 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

BIELLI ed altri: « Modifiche all'articolo 75 della Costituzione » (2945).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, La Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 13 giugno 1995 copia della sentenza n. 234 del 2 giugno 1995 (doc. VII, n. 412) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 4, della legge della regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento);

con lettera in data 13 giugno 1995 copia della sentenza n. 235 del 2 giugno 1995 (doc. VII, n. 413), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, della legge della regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (articolo 14 legge 10 maggio 1976, n. 319));

con lettera in data 16 giugno 1995 copia della sentenza n. 245 del 13 giugno 1995 (doc. VII, n. 417) con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge della regione siciliana 30 dicembre 1965, n. 44 (Provvedimenti relativi all'Assemblea regionale siciliana), nella parte in cui fa assoluto divieto di sequestro e pignoramento dell'indennità mensile e della diaria corrisposte ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, anziché prevedere il sequestro e pignoramento delle stesse nella misura di un quinto;

con lettera in data 19 giugno 1995 copia della sentenza n. 260 del 14 giugno 1995 (doc. VII, n. 424), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale della legge della regione Puglia (Modificazioni articolo 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e articolo 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995;

con lettera in data 22 giugno 1995, copia della sentenza n. 273 del 14 giugno 1995 (doc. VII, n. 428, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, quinto comma, della legge della regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52;

con lettera in data 5 luglio 1995 copia della sentenza n. 292 del 26 giugno 1995 (doc. VII, n. 439, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale della legge della regione Lombardia, riapprovata dal Consiglio regionale il 26 ottobre 1994 (modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 38 « Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/90 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale »);

con lettera in data 6 luglio 1995 copia della sentenza n. 298 del 26 giugno 1995 (doc. VII, n. 444) con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni;

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — l'illegittimità costituzionale dell'articolo 90, primo comma, numeri 2 e 3, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni;

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, primo comma, del codice penale militare di pace sollevate, in relazione agli articoli 3, 25, primo comma, 97, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe;

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 37, primo comma, del codice penale militare di pace in relazione, disgiuntivamente, agli articoli 226, 223, 229 e 222, dello stesso codice, sollevate, rispettivamente, le prime tre dal tribunale militare di Padova in relazione agli articoli 3 e 103 della Costituzione, e l'ultima, in relazione agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso lo stesso tribunale, con le ordinanze in epigrafe;

con lettera in data 6 luglio 1995 copia della sentenza n. 299 del 26 giugno 1995 (doc. VII, n. 445) con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, secondo comma, della legge regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui prevede, a pena d'invalidità, che la domanda di iscrizione nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di alloggi popolari, deve essere spedita al comune a mezzo di raccomandata postale senza cartolina di ricevimento;

con lettera in data 7 luglio 1995 copia della sentenza n. 305 del 26 giugno 1995 (doc. VII, n. 450) con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103, primo e settimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori di ruolo, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica);

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 103, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera, rispettivamente, dei professori associati e dei ricercatori confermati, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 236 del 2 giugno 1995 (doc. VII, n. 414), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 721 del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 718 a 722 del codice penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 237 del 2 giugno 1995 (doc. VII, n. 415), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 675 del codice di procedura civile sollevata dai tribunali di Milano e Pinerolo, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 244 del 13 giugno 1995 (doc. VII, n. 416), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte in cui comporta il venir meno del credito del Tesoro nei confronti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, iscritto alla partita n. 4047 del conto del patrimonio dello Stato del 1993, sollevata dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte in cui comporta il venir meno degli interessi versati al Tesoro in relazione al credito in parola, sollevata dalla Corte dei conti,

Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 4, e 15, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, sollevata, in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe;

n. 246 del 13 giugno 1995 (doc. VII, n. 418), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 116, comma 13, e dell'articolo 125, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe;

n. 247 del 13 giugno 1995 (doc. VII, n. 419), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'« articolo 201 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), in relazione all'articolo 111 secondo e terzo comma, della Costituzione » sollevata dal tribunale superiore delle acque pubbliche, in riferimento agli articoli 3, 103, 111 e 113 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 248 del 13 giugno 1995 (doc. VII, n. 420), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della regione Toscana del 25 luglio 1994, riapprovata il 20 settembre 1994, recante « Utilizzazione ai fini faunistici e

faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale », sollevata, in riferimento agli articoli 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

n. 249 del 13 giugno (doc. VII, n. 421) con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica) sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 10, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe;

n. 250 del 13 giugno 1995 (doc. VII, n. 422), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione proposto nei confronti dello Stato, in relazione all'articolo 5 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 (Regolamento recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina), dalla provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

n. 251 del 13 giugno 1995 (doc. VII, n. 423) con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al conflitto indicato in epigrafe;

n. 261 del 14 giugno 1995 (doc. VII, n. 425), con la quale ha dichiarato:

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso in epigrafe - ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto speciale, in riferimento agli articoli 2, 61, 62, 92 e 102 del medesimo Statuto nonché agli articoli 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione - nei confronti dell'intera legge della regione

Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1);

inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso in epigrafe — ai sensi dell'articolo 56 dello statuto speciale in riferimento agli articoli 2 e 102 del medesimo statuto e 2, 3, 6 e 51 della Costituzione — nei confronti dell'articolo 2, comma 6, della predetta legge regionale;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso in epigrafe — ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto speciale in riferimento agli articoli 2, 61, 62, 92 e 102 del medesimo statuto nonché agli articoli 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione — nei confronti degli articoli 2, comma 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera *b*); 35, comma 1, lettera *h*), e comma 3, lettera *c*); 36, comma 1, lettera *h*) e comma 3, lettera *c*); 65, comma 1, della predetta legge regionale;

non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso in epigrafe — ai sensi dell'articolo 56 dello statuto speciale in riferimento agli articoli 2 e 102 del medesimo Statuto e 2, 3, 6 e 51 della Costituzione — nei confronti dell'articolo 2, comma 5, della predetta legge regionale;

n. 269 del 14 giugno 1995 (doc. VII, n. 426), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale del disposto coordinato degli articoli 61, 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), sollevata, in relazione agli articoli 3 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 270 del 14 giugno 1995 (doc. VII, n. 427), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5 (Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione dal pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza in epigrafe;

n. 274 del 14 giugno 1995 (doc. VII, n. 429), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato e per esso al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, sindacare l'attività con la quale il consigliere regionale Claudio Del Lungo ha diffuso notizie ed opinioni in ordine alla presentazione dell'interrogazione I.O. n. 633 del 1992 al Presidente della giunta regionale toscana, e conseguentemente annulla il decreto n. 981/94, emesso in data 1° dicembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, con il quale il medesimo consigliere regionale è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'articolo 595 del codice penale;

n. 277 del 15 giugno 1995 (doc. VII, n. 430), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge regionale del Veneto 31 maggio 1980, n. 76 (ripartizione dei fondi relativi alle funzioni in materia di assistenza e beneficenza) e dell'articolo 15 della legge regionale del Veneto 15 dicembre 1982, n. 55 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 30, 81 e 119 della Costituzione dal tribunale di Venezia con le ordinanze in epigrafe;

n. 278 del 15 giugno 1995 (doc. VII, n. 431), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle

prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) e della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal TAR per la Sardegna con l'ordinanza in epigrafe;

n. 280 del 15 giugno 1995 (doc. VII, n. 432), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 595 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 112 della Costituzione con l'ordinanza della Corte di cassazione in epigrafe indicata;

n. 281 del 15 giugno 1995 (doc. VII, n. 433), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal tribunale di Nicosia con l'ordinanza in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 72, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal tribunale di Nicosia con l'ordinanza in epigrafe;

n. 284 del 15 giugno 1995 (doc. VII, n. 434), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione;

n. 285 del 15 giugno 1995 (doc. VII, n. 435), con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18

gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'ente;

n. 286 del 15 giugno 1995 (doc. VII, n. 436), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 70 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 29 e 31 della Costituzione dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 287 del 15 giugno 1995 (doc. VII, n. 437), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli articoli 24, primo comma, e 112 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;

n. 288 del 15 giugno 1995 (doc. VII, n. 438), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 11, penultimo comma, della legge 29 novembre 1977, n. 875 (Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra), 74, primo (*recte*: decimo) comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e 32, secondo e terzo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980), sollevata in riferimento all'articolo 42 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 80 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e 1, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), sollevata, in riferimento agli articoli 42 e 76 della Costituzione dalla Corte dei conti con la stessa ordinanza;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo), sollevata, in riferimento agli articoli 28 e 76 della Costituzione, dalla Corte dei conti con la stessa ordinanza;

n. 293 del 26 giugno 1995 (doc. VII, n. 440), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato provvedere con decreto del Ministro dell'interno ad un riparto dei contributi del fondo nazionale ordinario per gli investimenti alle comunità montane che esclude le province autonome di Trento e Bolzano e, conseguentemente, annulla i tabulati allegati al decreto del Ministro dell'interno datato 16 febbraio 1994;

n. 294 del 26 giugno 1995 (doc. VII, n. 441), con la quale ha dichiarato:

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 623 e 624 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 24 e 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe;

n. 295 del 26 giugno 1995 (doc. VII, n. 442), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in relazione agli articoli 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 296 del 26 giugno 1995 (doc. VII, n. 443), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 comma 2-bis del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Grosseto con l'ordinanza di cui in epigrafe;

n. 300 del 26 giugno 1995 (doc. VII, n. 446), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione, sollevato dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197 (Regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali);

n. 301 del 26 giugno 1995 (doc. VII, n. 447), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione ai decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 maggio 1994);

n. 302 del 26 giugno 1995 (doc. VII, n. 448), con la quale ha dichiarato:

che non spettava alla Corte dei conti, Sezione del controllo sugli atti del Governo la competenza a controllare il decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632;

n. 303 del 26 giugno 1995 (doc. VII, n. 449), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'istituzione e la tenuta del repertorio degli stalloni e delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano;

n. 306 del 26 giugno 1995 (doc. VII, n. 451), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione siciliana approvata il 17 febbraio 1995 dall'assemblea regionale (Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandra-

lisca di Cefalù), alla Associazione istituto internazionale del papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando), promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal commissario dello Stato per la regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 417, 422, 424, 425, 429);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 414, 415, 419, 432, 433, 436, 437, 441);

alla VII Commissione (doc. VII, nn. 426, 451);

alla VIII Commissione (doc. VII, nn. 428, 445);

alla IX Commissione (doc. VII, n. 418);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 427, 438, 439, 443);

alla XII Commissione (doc. VII, n. 430);

alla XIII Commissione (doc. VII, n. 420);

alla I Commissione e alla V Commissione (doc. VII, n. 440);

alla I Commissione e alla VI Commissione (doc. VII, n. 448);

alla I Commissione e alla VII Commissione (doc. VII, nn. 447, 450);

alla I Commissione e alla IX Commissione (doc. VII, n. 423);

alla I Commissione e alla XIII Commissione (doc. VII, nn. 446, 449);

alla II Commissione e alla IV Commissione (doc. VII, nn. 434, 444);

alla II Commissione e alla XI Commissione (doc. VII, n. 442);

alla II Commissione e alla XII Commissione (doc. VII, n. 435);

alla IV Commissione e alla XI Commissione (doc. VII, n. 431);

alla V Commissione e alla IX Commissione (doc. VII, n. 416);

alla VIII Commissione e alla IX Commissione (doc. VII, n. 412);

alla VIII Commissione e alla XIII Commissione (doc. VII, n. 413);

alla XI Commissione e alla VII Commissione (doc. VII, n. 421);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con lettera in data 20 luglio 1995, ha trasmesso un esemplare del verbale dell'Ufficio relativo alla proclamazione dei risultati dei referendum abrogativi svoltisi l'11 giugno 1995.

Referendum numero 1 (Liberalizzazione delle rappresentanze sindacali - richiesta massimale): alle pagine 33 e 34 del verbale si dà atto che alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e cioè 27.730.224 elettori votanti su 48.458.754. A pagina 35 del verbale risultano proclamati i seguenti risultati: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 12.291.330; voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 12.305.693.

Referendum numero 2 (Liberalizzazione delle rappresentanze sindacali - richiesta minimale): alle pagine 36 e 37 del verbale si dà atto che alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e cioè 27.702.339 elettori votanti su 48.458.754. A pagina 38 del verbale risultano proclamati i seguenti risultati: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 15.097.799; voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 9.197.089.

Referendum numero 3 (Contrattazione collettiva nel pubblico impiego): alle pagine 39 e 40 del verbale si dà atto che alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e cioè 27.795.464 elettori votanti su 48.458.754. A pagina 41 del verbale risultano proclamati i seguenti risultati: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 15.676.385; voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 8.562.040.

Referendum numero 4 (Soggiorno cautelare): alle pagine 42 e 43 del verbale si dà atto che alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e cioè 27.740.783 elettori votanti su 48.458.754. A pagina 44 del verbale risultano proclamati i seguenti risultati: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 15.373.288; voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 8.768.941.

Referendum numero 5 (Privatizzazione della RAI): alle pagine 45 e 46 del verbale si dà atto che alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e cioè 27.807.196 elettori votanti su 48.458.754. A pagina 47 del verbale risultano proclamati i seguenti risultati: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 13.736.435; voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 11.286.527.

Referendum numero 6 (Autorizzazioni al commercio): alle pagine 48 e 49 del verbale si dà atto che alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e cioè 27.739.462 elettori votanti su 48.458.754. A pagina 51 del verbale risultano proclamati i seguenti risultati: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 8.741.584; voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 15.792.453.

Referendum numero 7 (Trattenute dei contributi sindacali): alle pagine 52 e 53 del verbale si dà atto che alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e cioè 27.753.466 elettori votanti su 48.458.754. A pagina 55 del verbale risultano proclamati i seguenti risultati: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 13.945.919; voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 10.850.793.

Referendum numero 8 (Legge elettorale per i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti): alle pagine 56 e 57 del verbale si dà atto che alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e cioè 27.814.402 elettori votanti su 48.458.754. A pagina 58 del verbale risultano proclamati i seguenti risultati: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 12.154.969; voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 12.452.250.

Referendum numero 9 (Orari degli esercizi commerciali): alle pagine 59 e 60 del verbale si dà atto che alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e cioè 27.788.647 elettori votanti su 48.458.754. A pagina 61 del verbale risultano proclamati i seguenti risultati: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 9.348.000; voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 15.646.779.

Referendum numero 10 (Concessioni televisive nazionali): alle pagine 62 e 63 del verbale si dà atto che alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e cioè 28.133.946 elettori votanti su 48.458.754. A pagina 64 del verbale risultano proclamati i seguenti risultati: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 11.620.613; voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 15.357.997.

Referendum numero 11 (Interruzioni pubblicitarie dei programmi televisivi): alle pagine 65 e 66 del verbale si dà atto che alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e cioè 28.164.078 elettori votanti su 48.458.754. A pagina 67 del verbale risultano proclamati i seguenti risultati: voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 11.985.670; voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 15.044.535.

Referendum numero 12 (Raccolta della pubblicità radiotelevisiva): alle pagine 68 e 69 del verbale si dà atto che alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e cioè 28.139.312 elettori votanti su 48.458.754. A pagina 70 del verbale risultano proclamati i seguenti risultati:

voti attribuiti alla risposta affermativa (SI): 11.713.935; voti attribuiti alla risposta negativa (NO): 15.161.934.

Questo documento è depositato negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio delle archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposte dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 18 luglio 1995, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 3 luglio 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Maurizio PAGANI nella sua qualità di ministro delle poste e telecomunicazioni *pro tempore*.

Con lettera in data 18 luglio 1995, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 13 luglio 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Alfredo DIANA nella sua qualità di ministro delle politiche agricole e forestali *pro tempore*.

**Trasmissione
dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera del 17 luglio 1995, ha trasmesso sette note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Commissione RUFFINO ed altri n. 0/1072/IV/2, concernente il recupero ed uso civile dei beni del Ministero della difesa e NAVARRA ed altri n. 0/1072/IV/7, concernente l'uso della base di Comiso,

rispettivamente accolto come raccomandazione e accolto nella seduta della IV Commissione (Difesa) del 13 ottobre 1994, nel corso del dibattito sul bilancio dello Stato 1995; all'ordine del giorno in Assemblea CANESI ed altri n. 9/1365-bis/24, concernente il riconoscimento di attività usurante per le Forze dell'ordine, accolto come raccomandazione nella seduta dell'Assemblea del 17 novembre 1994, nel corso del dibattito sul collegato alla legge finanziaria 1995; alle risoluzioni in Commissione DORIGO n. 7-00020, concernente la riforma della legislazione penale militare di pace e DORIGO n. 7-00139, concernente l'attuazione dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, rispettivamente approvate nella seduta della IV Commissione (Difesa) il 21 febbraio 1995 e l'8 marzo 1995 e agli ordini del giorno in Assemblea VIGNERI ed altri n. 9/2286 B/1, concernente le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale di Forze di polizia e delle Forze armate e DORIGO ed altri n. 9/2286 B/2, concernente gli scavalcamenti rispetto alle posizioni gerarchiche negli inquadramenti non conseguenti a concorsi nell'ambito di ciascuna Forza di polizia o Forza armata, ambedue approvati nella seduta dell'Assemblea del 26 aprile 1995.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio del Controllo e trasmesse alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

Tale comunicazione è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato altresì comunicazione della nomina del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli; della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano e della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per l'anno 1995.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 14 agosto 1995.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 24 luglio 1995 a pagina 5516, seconda colonna, dalla trentunesima alla trentatreesima riga, le parole: « , nonché della XIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento » sono soppresse.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*